



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

DECRETO N° 25648/DecA/ 29 Del 07.11.2011

Oggetto: Integrazioni Calendario venatorio 2011/12.

- Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- Vista la legge regionale 7/1/1977, n.1 art.14;
- Vista la legge regionale 29 luglio 1998, n° 23 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il proprio decreto n. 14 del 11.07.2011 relativo all'adozione del calendario venatorio per la stagione 2011/12;
- Vista la deliberazione n°03/01 adottata dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 7 novembre 2011 con la quale sono state adottate delle integrazioni al Calendario Venatorio 2011/12;

DECRETA

- Art. 1) All'articolo 8, del DADA n. 14 del 11.07.2011, dopo il paragrafo relativo agli anatidi sono aggiunti i seguenti due paragrafi:
- **beccaccia: 3 capi giornalieri e 20 capi stagionali;**
 - **allodola: 10 capi giornalieri e 50 capi stagionali.**
- Art. 2) All'articolo 11 del DADA n. 14 del 11.07.2011 "è sempre vietato" è aggiunto il seguente paragrafo:
- la caccia alla posta alla **beccaccia.**
- Art. 3) - Sono fatte salve tutte le altre disposizioni contenute nel DADA n. 14 del 11.07.2011.
- Art. 4) Il presente decreto entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul BURAS.

Cagliari, li 7 novembre 2011

L'Assessore
Giorgio Oppi

